

Maltrattamenti ai danni del figlio minore - Cassazione Penale Sezione IV, 28/02/2024 n.13390.

Il delitto di maltrattamenti ai danni del figlio minore di età, si consuma non soltanto attraverso azioni, ma anche mediante omissioni .

SENTENZA Cassazione Penale Sezione IV - 28/02/2024, n. 13390

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da:

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere Dott. MICCICHE' Loredana - Consigliere Rel. Dott. CIRESE Marina - Consigliere ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: Sc.Ma. nato a C il (Omissis) avverso la sentenza del 07-04-2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso udito il difensore

RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Bari, con sentenza del 7 aprile 2022, pronunciando su rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.33794 del 2021, condannava Sc.Ma. alla pena di anni 3 e mesi sei di reclusione, ritenendolo responsabile del reato - di cui all'art 572 cod. pen. (capo C dell'imputazione) per avere maltrattato sia psicologicamente che fisicamente i propri figli minori, Sc.Fr. e Sc.Ca., con gravi danni per il loro sviluppo fisico, affettivo, intellettuale e morale. Con la medesima sentenza, la Corte assolveva il predetto imputato dal reato di violenza sessuale commessa sui minori (capo A dell'imputazione) nonchè la moglie, Ga.Gi., dai reati di violenza sessuale e maltrattamenti, contestatele in concorso con il marito. 2. Con la sentenza rescindente la Corte di Cassazione ha demandato ai giudici di merito una rivalutazione del materiale istruttorio sancendo la inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni rese dai minori ai consulenti tecnici nel corso dello svolgimento dell'incarico, ribadendo, invece, l'utilizzabilità delle dichiarazioni de relato una volta accertata l'impossibilità di procedere all'esame del minore. La Corte territoriale, espletata perizia sulla persona di Sc.Fr. e Sc.Ca., perizia che attestava la incapacità dei minori a rendere testimonianza, assolveva l'imputato dal reato di violenza sessuale commessa ai danni dei figli e lo condannava per il reato di maltrattamenti. 3. Ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del proprio difensore di fiducia, lamentando, con unico motivo, la manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale, ribadita la incapacità a testimoniare dei minori e dunque riprendendo esclusivamente testimonianze de relato, aveva compiuto un esame del tutto atomistico e parcellizzato delle deposizioni rese dagli educatori e dalle persone che erano state a contatto con i minori. Non era emersa, anzi era esclusa da totale assenza di riscontri, la circostanza che ai minori fossero stati fatti

visionare film pornografici o film horror, non essendo mai stato ritrovato un dvd di tale contenuto in possesso dell'imputato e, peraltro, gli educatori avevano al riguardo parlato di una mera deduzione, poiché i minori non avrebbero mai espressamente affermato di aver visionato i predetti film. I fatti riferiti dagli educatori circa le violenze subite erano generici e, al riguardo, non poteva non tenersi conto delle risultanze della consulenza, che aveva chiarito che i minori erano incapaci di collocare gli eventi nel tempo e nello spazio, incapaci di leggere il contesto spazio temporale, e che la loro scarsa autonomia personale li rendeva inattendibili e suggestionabili. La Corte aveva basato le proprie convinzioni su mere deduzioni, sfordite di aderenza con le prove in atti. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, articolato su un unico motivo, con cui il ricorrente censura la sentenza impugnata per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, è inammissibile. 2. Con la sentenza di rinvio, la Terza Sezione di questa Corte ha demandato alla Corte territoriale l'accertamento circa la capacità a testimoniare dei minori, sancendo la inutilizzabilità patologica delle informazioni apprese dal consulente nell'espletamento dell'incarico ma, nel contempo, ha ribadito che nella ipotesi di accertata incapacità a testimoniare restano pienamente utilizzabili le dichiarazioni de relato aventi ad oggetto quanto appreso dal minore vittima di abusi, precisando altresì che, quanto a dette testimonianze de relato, non era stata sollevata alcuna questione circa la loro utilizzabilità, che pertanto non era più in discussione (par.4.5 della sentenza rescindente). 3. La Corte d'Appello di Bari non si è sottratta alle indicazioni della Corte di Cassazione, espletando perizia sulla persona dei minori vittime del reato, escludendo la loro capacità a rendere testimonianza e giungendo all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente con esaurienti e coerenti richiami al materiale probatorio acquisito, concretamente utilizzabile. In particolare, i giudici di merito, ribadito che il reato di cui all'art. 572 cod. pen. è configurabile allorché si realizzi una abituale sottoposizione della persona offesa a sofferenze fisiche e psichiche, infliggendole vessazioni e sofferenze, fisiche o morali ed imponendole un regime di vita persecutorio e umiliante (Sez. 6 -, n. 4935 del 23-01-2019, Rv. 274617 -01, Sez. 6 -, n. 37978 del 03-07-2023, Rv. 285273 -01) hanno sottolineato come: 1) risultava provata la visione di film horror e pornografici, del tutto inadatti all'età dei ragazzi, di 5 e 9 anni all'epoca dei fatti, destabilizzanti dell'equilibrio e della serenità interiore dei minori; 2) la precisa e inequivocabile dimostrazione di tali condotte emergeva dalle puntuali deposizioni delle operatrici della Comunità, Pa. e Sp.Va., le quali avevano riferito come i bambini manifestassero una paura ossessiva per il film - la bambola assassina" menzionato in modo ricorrente; stessa circostanza aveva riferito l'insegnante di sostegno del minore Sc.Fr.; 3) la circostanza della visione dei film pornografici, riferita dai minori alle educatrici era stata confermata anche dallo stesso imputato all'educatrice Sp.Va., pur minimizzando i fatti (l'imputato aveva riferito che il bambino era addormentato e si sarebbe accidentalmente svegliato), la stessa versione era stata altresì confermata dal medesimo imputato durante l'audizione di fronte al Tribunale per i minorenni; 4) l'insegnante di sostegno aveva riferito di aver notato sul minore Sc.Fr. segni di lividi e morsi, che il bimbo medesimo aveva ricondotto al padre, parlando dell'uso della stampella (l'imputato è affetto da distrofia muscolare) e del cucchiaio; 5) il minore aveva riferito all'insegnante che le cose a casa non andavano bene e che il padre lo picchiava ripetutamente; 6) altra educatrice aveva riferito che, per quanto dagli stessi minori riferito, i predetti minori venivano malmenati anche con una cintura; 7) dalle relazioni degli educatori della comunità emergeva il gravissimo disagio materiale e morale in cui versavano i minori, che mancavano delle regole basilari di vita, non erano in grado di alimentarsi con le posate, mostravano comportamenti totalmente disinibiti mimando atti sessuali; trascuravano misure

igieniche, addirittura giocando con le proprie feci; erano fortemente aggressivi. Va altresì rilevato, come sottolineato dalla Corte territoriale, che gli elementi probatori esaminati, sui quali la Corte, con motivazione congrua, esaustiva e ampia, ha basato l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, si basano non solo sulle dichiarazioni dei minori, ma anche sulle constatazioni visive delle lesioni subite e sulle percezioni dirette dei testi escussi. Inoltre, del tutto correttamente la Corte ha osservato come il reato si sia manifestato non solo attraverso precise azioni, ma anche attraverso l'omissione del dovere legale di istruire ed educare i figli, constatato l'abbandono anche educativo in cui si trovavano, esposti all'isolamento sociale e a traumi quali la visione di film pornografici o dell'orrore. Detta considerazione è non solo aderente alle complessive risultanze probatorie, ma è altresì rispettosa dei principi affermati in sede di legittimità, secondo cui il delitto di maltrattamenti ai danni del figlio minore (art. 572 cod. pen.) si consuma non soltanto attraverso azioni, ma anche mediante omissioni giacché "trattare" un figlio (per di più minore degli anni 14) da parte di un padre implica almeno il rispetto della norma di cui all'art. 147 cod. civ. che impone l'obbligo di "mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli "e, per converso, "maltrattare" vuoi dire, in primo luogo, mediante costante disinteresse e rifiuto, a fronte di evidente stato di disagio psicologico e morale del minore, generare o aggravare una condizione di abituale e persistente sofferenza, che il minore non ha alcuna possibilità ne' materiale, ne' morale di risolvere da solo (Sez. 6, n. 4904 del 18-03-1996, (Omissis), Rv. 205035 - 01). 4. E' dunque evidente che la Corte territoriale ha compiutamente esaminato tutto il compendio probatorio acquisito e ne ha tratto una ricostruzione logica e coerente che si sottrae alle censure dedotte nel ricorso, fornendo puntuale spiegazione del ragionamento posto a base della propria sentenza e procedendo alla corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto. I motivi dedotti svolgono sostanzialmente censure di merito, pretendendo di ottenere dalla Corte di cassazione una diversa - e per il ricorrente più favorevole - ricostruzione dei fatti, nonché il riconoscimento di presunti errori in sede di valutazione del compendio probatorio. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di apprezzamento della prova e di ricostruzione del fatto, essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13-12- 1995 -dep. 1996, (Omissis), Rv. 20342801). Sono infatti precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 -, n. 5465 del 04-11-2020, Rv. 280601 -01; Sez. 6, n. 47204 del 07-10-2015, (Omissis), Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16-11-2006, (Omissis), Rv.235507). In sintesi, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad

imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17-03-2015, Rv. 262965; Sez. 6 -, n. 2972 del 04-12-2020, Rv. 280589 - 02). 5. Conclusivamente, una volta accertata la legittimità e la coerenza logica della sentenza impugnata, deve ritenersi che il ricorso, nel rappresentare l'inaffidabilità degli elementi posti a base della decisione di merito sotto il profilo della violazione dell'obbligo motivazionale imposto dalla sentenza di rinvio, ponga solo questioni che esorbitano dai limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria dai giudicanti e nell'offerta di una diversa (e per il ricorrente più favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio. Questioni, queste, che sfuggono al sindacato di legittimità (Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, Rv. 258679; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Rv. 259643; Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Rv. 276741 - 01).

6. Segue quanto esposto l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2024